

Ecc.mo Consiglio di Stato in S.G.
Roma

Avv. MICHELE COSTA
VIA BASSANO DEL GRAPPA, 24 - 00195 ROMA
TEL. (06)37.24.752-37.51.19.24-FAX: (06) 37.29.40

Comune di Grosseto (c.f. 00082520537) appellato
contro

Falzea Bruno, appellante

e nei confronti di

Curatela Fallimento di Biemme Costruzioni S.r.l., altro appellato

INDICE

A. memoria di costituzione e difensiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA MEMORIA

- 1) Disposizione n. 771 del 13.12.2011 del Comune di Grosseto
- 2) Articolo dello Statuto

Ecc.mo Consiglio di Stato in S.G.

Roma

Memoria

di costituzione e difensiva

Avv. MICHELE COSTA
VIA BASSANO DEL GRAPPA, 24 - 00195 ROMA
TEL. (06)37.24.752-37.51 19.24-FAX: (06) 37.29.467

per il **Comune di Grosseto** (c.f. 00082520537), in persona del Sindaco pro tempore dott. Emilio Bonifazi, autorizzato con disposizione sindacale n. 771 del 13.12.2011 ai sensi dell'art. 24 Statuto Comunale, rappresentato e difeso giusta delega in calce dagli avvocati, anche disgiuntamente, Umberto Gulina del foro di Grosseto (c.f. GLNMRT32D23H570I) indirizzo pec umberto.gulina@pec.studiogulina.it e Michele Costa del foro di Roma (c.f. CSTMHL38C30H501R) indirizzo pec michelecosta@ordineavvocatiroma.org presso quest'ultimo domiciliato in Roma, Via Bassano del Grappa n. 24, i quali dichiarano ai sensi e per gli effetti dell'art. 170 c.p.c. che eventuali avvisi da parte della cancelleria dovranno essere effettuati al numero di fax 0564 25158 o all'indirizzo di posta elettronica studiogulina@studiogulina.it

- appellato -

contro

Falzea Bruno, elett.te dom.to in Roma, Via Unione Sovietica n. 8 presso il difensore avv.Maurizio Cerchiara

- appellante -

e nei confronti di

Curatela Fallimento di Biemme Costruzioni S.r.l. in persona del Curatore rag. Daniele Moretti

- altro appellato -

per la riforma

della sentenza n. 3094/2010 del TAR Toscana depositata il 26.07.2010 di rigetto per inammissibilità del ricorso n. 1177/2002 presentato dall'appellante il 22.05.2002.

Il Comune di Grosseto, visto l'atto di appello proposto da Falzea Bruno con il difensore avv. Maurizio Cerchiara, intende resistere, ritenendo la sentenza appellata conforme a legge. A tal fine spiega le argomentazioni a difesa come segue.

1. Il tema centrale della controversia sta nella giurisdizione, se del G.A. come sostiene l'appellante ovvero dell'A.G.O. come sostiene il Comune appellato. L'appellante rinnova la iniziativa già sperimentata nel recente passato, qui riferito.

1.1. La Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite Civili, con sentenza n. 368/09 del 21.04.2009 depositata il 06.05.2009, emessa sul ricorso n. 17207/08 R.G. tra le medesime parti, ha dichiarato la inammissibilità del ricorso con il quale veniva impugnata la sentenza del Consiglio di Stato n. 1968/2007 del 07.05.2007. Questa sentenza aveva rigettato l'appello proposto dal Falzea avverso la sentenza del TAR Toscana n. 3396/2002, che, riunendoli, aveva dichiarato la inammissibilità di due ricorsi (n. 2824/98 e n. 2555/00) entrambi finalizzati all'annullamento di atti comunali (certificazioni ed altro) afferenti la determinazione del prezzo per la compravendita di un alloggio P.E.E.P. tra Biemme Costruzioni e lo stesso Falzea, dichiarandone la appartenenza al Giudice civile (oltre la inimpugnabilità).

1.2. La inammissibilità dichiarata dalle SS.UU. si era fondata sul difetto formale del ricorso (assoluta mancanza del quesito di diritto), mentre la inammissibilità dichiarata dal Consiglio di Stato per entrambi i ricorsi di primo grado era invece così fondata: *"la questione oggetto di causa investe, in sostanza, attraverso la contestazione dei precitati atti comunali – non aventi peraltro natura autoritativa – la determinazione della superficie dell'alloggio compravenduto e del prezzo unitario a metro/quadro a carico dell'acquirente, nell'ambito di un programma di edilizia agevolata convenzionata, previa convenzione comunale ex art.*



L. n. 865/71. Trattasi quindi di aspetti tipici del rapporto obbligatorio intercorrente tra l'acquirente Falzea e la società venditrice Biemme Costruzioni S.n.c., concessionaria del diritto di superficie sulle relative aree del patrimonio comunale, che involge posizioni di diritto soggettivo inerente il detto rapporto contrattuale. Ne' appare utile il tentativo defensionale di ricondurre la controversia nell'alveo della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici e di urbanistica ed edilizia sotto il profilo della "totalità degli aspetti dell'uso del territorio". Non viene invero in rilievo l'aspetto urbanistico, anche in termini di programmazione e attuazione dei piani di edilizia residenziale pubblica, né il profilo attinente alla disciplina delle assegnazioni degli alloggi; altro è poi il rapporto pubblicistico fra l'ente territoriale ed il concessionario delle aree. Diversamente, su una controversia che si snoda nei consueti canoni del rapporto contrattuale, siccome in precedenza individuato, non può che radicarsi la giurisdizione del giudice ordinario, giusta consolidato orientamento della stessa Corte regolatrice, richiamato anche dalla sentenza di prime cure".

2. Nelle more, il Falzea aveva proposto al TAR Toscana un terzo ricorso n. 1177/2002, sempre contro il Comune di Grosseto e Biemme Costruzioni (poi fallita), volendo ottenere l'annullamento di un (asserito) provvedimento comunale del 22.02.2002 prot. 19424 avente ad oggetto "contenzioso Biemme/Falzea. Precisazioni. Causa 1448/1994", con il quale, a richiesta del Giudice Istruttore del Tribunale Civile di Grosseto, e quindi redatto in ottemperanza ad una richiesta qualificata, comunicava "che il prezzo medio di prima cessione degli alloggi realizzati dalla Biemme Costruzioni era stato stabilito tenendo conto dell'aggiornamento afferente al periodo gennaio – settembre 1991, ai sensi dell'art. 9 della citata convenzione del 6 settembre 1991 e della D.C.R.T. 26 luglio 1989, e perciò nella misura di lire 1.135.540; viene inoltre evidenziata l'erronea indicazione, da parte

della nota precedente, del prezzo degli alloggi sulla base della superficie convenzionale”

Il ricorso era stato dichiarato inammissibile dal TAR con la seguente motivazione: *“la nota del 21 febbraio 2002, qui impugnata, integra e corregge una precedente nota del 21 dicembre 2001, depositata dal Comune di Grosseto su ordine del giudice titolare della controversia civile pendente tra il Falzea e la Biemme Costruzioni S.n.c.: essa, dunque, partecipa della medesima natura dell'atto cui si riferisce, che, privo di connotazioni autoritative, va piuttosto qualificato come attestazione a carattere ricognitivo di una serie di dati (superficie complessiva e/o convenzionale dell'alloggio promesso in vendita all'attore, prezzo unitario di cessione, prezzo medio base, prezzo complessivo di tutti gli alloggi costituenti il fabbricato di via Mozart), la cui conoscenza è stata reputata necessaria e comunque opportuna ai fini della decisione di quella controversia. Si tratta, del resto, di un'attività amministrativa che neppure implica l'espressione di giudizi valutativi ad opera del Comune, cui – conformemente a quanto stabilito dall'art. 213 c.p.c. – è stato chiesto di mettere a disposizione le informazioni relative ad atti e documenti in possesso dell'amministrazione, vale a dire la convenzione intervenuta il 6 settembre 1991 fra il Comune di Grosseto e la predetta Biemme Costruzioni, ferma restando la assoluta non vincolatività di quanto attestato dall'amministrazione comunale e la sua sottoposizione al prudente apprezzamento del giudice, al pari degli altri mezzi di prova esperiti in quel giudizio (prudente apprezzamento che risulta, in effetti, esercitato dal tribunale di Grosseto in senso favorevole al Falzea, disattendendo cioè le precisazioni contenute nella nota impugnata). Nella prospettiva della sua qualificazione come esito dell'esercizio giudiziale di poteri istruttori, deve escludersi che l'atto impugnato presenti un'autonoma attitudine alla lesione di interessi legittimi, suscettibile di essere dedotta dinanzi a questo giudice amministrativo. Se, in altri termini, la rilevanza della nota 21 febbraio 2002 si esaurisce sul piano dell'efficacia processuale delle prove raccolte all'interno del giudizio civile*



Falzea/Biemme Costruzioni, all'interno dello stesso processo civile si concentrano ed esauriscono altresì i rimedi avverso il contenuto asseritamente erroneo dell'attestazione resa dal Comune, la quale, lo si ripete, presenta un mero carattere ricognitivo e non costituisce espressione di prerogative della P.A. idonee ad affievolire le situazioni soggettive cui ha riguardo. Ne discende, a ben vedere, che le contestazioni svolte in questa sede dal ricorrente avverso l'operato del Comune investono in realtà profili – la determinazione della superficie convenzionale e del prezzo di acquisto dell'alloggio – che appartengono al rapporto contrattuale instaurato con la società Biemme Costruzioni, senza che, relativamente alle reciproche posizioni di diritto ed obbligo originate da detto rapporto, possa riconoscersi alcuna incidenza all'atto impugnato: questo si limita, infatti, a certificare – ad uso del giudice – quanto disposto dalla convenzione intercorsa fra il Comune e la Biemme Costruzioni, nonché la superficie dell'immobile, ed i motivi di ricorso, nella misura in cui tendono a far valere la contraddittorietà ed irragionevolezza di tale certificazione, finiscono nella sostanza per voler circoscrivere le obbligazioni civilistiche assunte dal ricorrente verso la società costruttrice dell'alloggio di E.R.P.. In definitiva, il solo oggetto del contendere è rappresentato dalla controversia di diritto privato tra il ricorrente Falzea e la Biemme Costruzioni, che, come tale, ricade nella giurisdizione del giudice ordinario” (sentenza n. 3094/2010).

3. L'appello notificato il 20.10.2011 e pervenuto il successivo 23 contiene dalla pag. 2 alla pag. 40 un resoconto minuto della vicenda processuale davanti al Tribunale Civile di Grosseto (descritta tale vicenda con evidente partigianeria); contiene alle pag. 40 – 43 la notizia che il Falzea aveva fatto un esposto alla Procura della Repubblica sulla quale il P.M. aveva svolto un sommario commento per poi chiedere la archiviazione; contiene infine (pag. 71) la notizia di un esposto fatta dal Falzea (veramente instancabile) alla Corte dei Conti Regionale. (Quest'ultimo esposto è stato

depositato col n. 22, in netto dispregio, però, del divieto ribadito dall'art. 101 comma 2 del C.P.A. di fornire atti e documenti nuovi in appello).

4. Le questioni sollevate con l'atto di appello in diritto sono quella della giurisdizione se del giudice amministrativo o giudice ordinario, nonché quella della natura provvedimentoale o meno della nota comunale impugnata.

4.1. La giurisdizione.

Si è ricordato al paragrafo n. 1.2 che precede la motivazione del Consiglio di Stato n. 1968/2007.

Al fine di ribadire la infondatezza dell'appello sul punto si può citare la Corte di Cassazione SS.UU. 22.12.1987 n. 9565 che ha affermato: *"con riguardo ad edifici realizzati su aree cedute dal comune ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, la controversia che insorga fra il costruttore – venditore e l'acquirente del singolo appartamento, circa la determinazione del prezzo del bene trasferito, spetta alla cognizione del giudice ordinario, perché investe il rapporto contrattuale fra detti privati, non anche il rapporto pubblicistico fra l'ente territoriale ed il cessionario di quelle aree"*.

Conforme la sentenza 18.11.1988 n. 6523: *"in tema di edilizia residenziale pubblica, la controversia fra l'assegnatario di un alloggio in locazione semplice e l'ente concedente, con riguardo alla quantificazione del canone, investe posizioni di diritto soggettivo inerenti al rapporto contrattuale, ancorché insorga in via di contestazione della legittimità degli atti amministrativi che siano stato adottati in proposito, e pertanto spetta alla cognizione del giudice ordinario, nei cui poteri rientra il sindacato su detti atti, ai fini della loro eventuale disapplicazione in quanto lesivi di quei diritti"*.

Più recente la sentenza SS.UU. 23.12.1998 n. 652 che ha ribadito per la specifica materia dei prezzi di alloggi PEEP la giurisdizione del giudice civile.

4.2. La natura dell'atto impugnato.

Ad escludere la natura di atto a contenuto provvedimentoale sostenuto dall'appellante è sufficiente richiamare qui quanto riportato nel precedente paragrafo 2 di questa memoria della motivazione con la quale il TAR Toscana ha dichiarato la inammissibilità (sentenza n. 3396/2002), confermata in appello.

Ma vi è di più: tale conclusione esce rafforzata proprio dalla impostazione dell'atto di appello che mette in evidenza il rapporto funzionale dell'atto impugnato con la controversia civile (della quale il Comune non era parte). La natura della nota comunale è di "comunicazione", la quale ricomprende le note di trasmissione, oppure di chiarimento, attraverso cui la P.A. porta a conoscenza degli interessati determinati fatti storici od informa circa lo stato della pratica, e quindi non ha natura provvedimentoale (Cons. St. 13.05.1996 n. 582 citato in Vaiano, Cod. G.A. a cura di G. Morbidelli, Ed. 2005 pag. 166). Più specificamente il Cons. Stato 10.02.2000 n. 748 ha chiarito che *"la risposta della p.a. ad un esposto non costituisce di per sé un provvedimento impugnabile, quando esso rechi non già una volizione in ordine ad un dato assetto di interessi, ma si limiti a fornire informazioni, ancorché puntuali e motivate, sullo stato di pendenza di un procedimento amministrativo"*.

La massima appena citata è più che pertinente, poiché l'atto che il Falzea ha voluto impugnare è stato emesso a richiesta del Giudice civile al fine di acquisire dati utili a definire la controversia civile.

5. Perserverare diabolicum: questo va contestato all'appellante e questo può ben considerare il Collegio, per applicare la norma del secondo comma

dell'art. 26 del C.P.A., dato che la decisione di non accoglimento dell'appello è fondata su orientamenti giurisprudenziali consolidati.

L'appellato Comune di Grosseto, salva sempre la discrezionalità del Collegio, chiede la condanna di Falzea Bruno al pagamento di una somma di denaro equitativamente determinata.

P.T.M.

con riserva di approfondire il tema della controversia nella sede della discussione, il Comune di Grosseto, parte appellata,

chiede

all'ecc.mo Consiglio di Stato:

in via istruttoria la espulsione dal fascicolo di parte appellante del documento n. 22 in quanto nuovo e quindi inammissibile ai sensi dell'art. 104 comma 2 del C.P.A.;

in via di merito la conferma della sentenza del TAR Toscana n. 3094/2010 dichiarando inammissibile sotto entrambi i profili l'appello proposto da Falzea Bruno.

Chiede

la condanna del Falzea al rimborso delle spese ed onorari di causa, nonché la di lui condanna al pagamento di una somma di danaro, determinata in via equitativa, ai sensi dell'art. 26 comma 2 del C.P.A.

Con osservanza.

23.12.2011

Avv.  Gulina


Avv. Michele Costa

In qualità di Sindaco del Comune, autorizzato con Disposizione n. 771/2011 del 13.12.2011 ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Comunale, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio di appello proposto da

Falzea Bruno, gli avv.ti, anche in via disgiunta, Umberto Gulina del foro di
Grosseto e Michele Costa domiciliatario, del foro di Roma, eleggendo
domicilio presso il secondo in Roma, Via Bassano del Grappa n. 24


IL SINDACO

dott. Emilio Bonifazi



VO RER
AUTENTICA
ulley





Comune di Grosseto

Il Sindaco



DISPOSIZIONE N. 792

DEL 13/12/2011

Visto che in data 22/10/2011 è stato notificato c/o lo studio dell'Avv. Domiciliatario dell'Amministrazione Comunale ricorso in appello avverso la sentenza del T.A.R. della Toscana n° 3094/2010 depositata in cancelleria il 26/07/2010, contro anche la curatela del fallimento Biemme Costruzioni S.n.c. di Bardi & Milani, promosso dal Sig. Falzea Bruno dinanzi al Consiglio di Stato affinché:

il Consiglio di Stato annulli:

- la sentenza del T.A.R. della Toscana n°3094/2010 e decida nel merito accogliendo i motivi ricorsi e l'appello quindi annullando i provvedimenti impugnati;
- ed in subordine annullare e/o riformare la sentenza impugnata e rinviare la Tribunale Amministrativo competente la decisione del merito;
- con vittoria di spese, onorari, CAP e IVA, anche del primo grado di Giudizio.

Visto l'art. 24,1° comma, lett. o, dello statuto comunale, approvato con deliberazione C.C. n° 111 del 10/11/2003, entrato in vigore il 21/12/2003, modificato con deliberazione di C.C. n° 76 del 10/07/2008, entrata in vigore il 16/08/2008;

Visto il parere del Settore Affari Generali ed Istituzionali - Servizio Affari Legali prot. n° 136883 del 12/12/2011;

Ritenuta la necessità di resistere dinanzi alla Consiglio di Stato al ricorso in appello promosso da parte del Sig. Falzea Bruno onde tutelare le ragioni dell'Ente;

DISPONE

- **Di resistere** dinanzi al Consiglio di Stato al ricorso in appello promosso da parte del Sig. Falzea Bruno, onde tutelare le ragioni dell'Ente, per i motivi espressi in narrativa;

-**Di affidare** l'incarico del patrocinio legale dell'Ente, onde tutelare le ragioni dell'Amministrazione onde tutelare le ragioni dell'Amministrazione Comunale Comunale all'Avv. Umberto Gulina del Foro di Grosseto ed eleggendo domicilio presso lo studio dell'Avv. Michele Costa del Foro di Roma, Via Bassano del Grappa ,24 a Roma, dando atto che nel presente contenzioso il compenso da attribuire al suddetto professionista dovrà attestarsi all'80% dei minimi di tariffa del vigente tariffario Forense.

-**Che** con successiva Determinazione Dirigenziale del Servizio Affari Legali sarà assunto il relativo impegno di spesa.

COMUNE DI GROSSETO

Segreteria Generale

ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000

Si attesta la conformità all'originale documento della presente copia formata da n° 1 fogli

Grosseto li 13-12-2011

L'INCARICATO DEL SINDACO

(Cassai Roberto)

Cassai Roberto

Il Sindaco
Emilio Bonifazi

Emilio Bonifazi

Art. 24 - Il Sindaco

1. Il Sindaco è legale rappresentante dell'ente ed esercita tutte le funzioni previste dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti comunali ed inoltre:
 - a) sovrintende, anche impartendo direttive, al funzionamento della struttura amministrativa e all'esecuzione degli atti del Comune;
 - b) entro 45 giorni dall'insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
 - c) nell'ambito delle proprie competenze attua gli obiettivi indicati nel documento contenente le linee programmatiche di mandato; in tale ambito persegue gli indirizzi politico-amministrativi espressi, secondo le proprie competenze, dal Consiglio comunale;
 - d) in relazione agli obiettivi di cui sopra può conferire deleghe di programma e/o di progetto nonché attribuire la trattazione di affari e materie a singoli assessori. Le deleghe, oltre che riguardare singoli settori organici, possono richiedere il coordinamento di differenti settori operativi al fine di rafforzare l'integrazione tra i settori ed accrescere il livello di chiarezza e trasparenza nel rapporto con il cittadino;
 - e) può delegare la propria partecipazione in rappresentanza del Comune in assemblee di società e di altri enti partecipati;
 - f) nomina e revoca, con le specifiche procedure previste dalle leggi vigenti, il Direttore Generale, il Segretario Generale ed il vice Segretario Generale;
 - g) può attribuire ai dirigenti anche funzioni non comprese fra quelle dei settori cui sono preposti ed in particolare delegare ad essi il compimento delle attività relative alla stipulazione di convenzioni tra Comuni e altri enti, per lo svolgimento di funzioni o servizi in attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'ente;
 - h) adotta i provvedimenti inerenti il rapporto di lavoro dei dirigenti;
 - i) può sospendere l'esecuzione di atti di competenza dei dirigenti nonché, con atto motivato per specifiche ragioni di interesse pubblico, avocare a sé l'adozione dei medesimi;
 - j) rilascia autorizzazioni e concessioni quando non sia altrimenti prevista la competenza dei dirigenti;
 - k) stipula i gemellaggi e i patti di amicizia;
 - l) concede il patrocinio del Comune, quando questo non comporti oneri per lo stesso;
 - m) riferisce al Consiglio comunale sull'attività della Giunta nel corso dell'anno in coincidenza con l'approvazione del conto consuntivo e la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi;
 - n) sulla base degli specifici indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede, entro i termini di legge, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, rispettando il principio della competenza professionale.
 - o) Autorizza la resistenza in giudizio, previa proposta del Servizio Affari Legali
2. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
3. L'Ufficio del Sindaco è compatibile con l'attribuzione di incarichi e funzioni di rappresentanza,



COMUNE DI GROSSETO

Segreteria Generale

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000

Si attesta la conformità all'originale documento
della presente copia formata da n° 2 fogli
Grosseto il 13-12-2011

L'INCARICATO DEL SINDACO
(Cassai Roberto)

Cassai Roberto